STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 20

Esenzione dal periodo di prova

Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso per esami, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare, nella qualifica di assunzione, il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza. Il mancato conseguimento delle abilitazioni o l'esito negativo degli esami di idoneita', ove prescritti per la nomina a stabile, comportano, comunque, la restituzione dei dipendenti ferroviari alla qualifica di provenienza e l'assegnazione, nel ruolo relativo, del posto precedentemente occupato.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-20-esenzione-dal-periodo-di-prova/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it